



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 11:30 in composizione monocratica:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso in riassunzione n. 253/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM

elettivamente domiciliato presso Email_2

Comune di Latina - Piazza Del Popolo 1 04100 Latina LT

elettivamente domiciliato presso Email_3

Ag.entrare - Riscossione - Trento - Via Dei Soltieri 10/a 38121 Trento TN

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11220210001390786000 TARES 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1, assistito e rappresentato come in epigrafe, chiamava in giudizio, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Latina, il Comune di Latina e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la provincia di Trento per sentire annullare le cartelle di pagamento sopra indicate e gli atti presupposti, contestando in particolare, quanto a questi ultimi, la prescrizione del credito per mancata notifica delle richieste di pagamento del tributo entro il termine prescrizionale.

Innanzi alla AG tributaria di Latina si costituivano sia il Comune di Latina che l'Agenzia Entrate Riscossione.

Il Giudice di Latina, ritenendo la propria incompetenza territoriale, declinava la propria competenza in favore della AG tributaria di Trento, innanzi alla quale la causa avrebbe dovuto essere riassunta, come poi si è tempestivamente e ritualmente verificato.

L'Agenzia Entrate Riscossione si costituiva anche innanzi a questo Giudice, eccependo la regolarità dei propri atti, dovendosi contestare solo all'Ufficio impositore eventuali difetti di notifica o prescrizioni del credito. Non si costituiva in sede di riassunzione il Comune di Latina.

Il principale argomento svolto dal ricorrente è l'avvenuta prescrizione del credito vantato dal Comune in quanto per l'imposta TARES riferibile all'anno 2013 è stata richiesta solo nel giugno del 2022. Alla formale e rituale richiesta di esibizione degli atti interruttivi della prescrizione il Comune non avrebbe risposto.

L'Agenzia, in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'atto propedeutico, all'iscrizione a ruolo, nonché all'illegittimità dello stesso, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, esulando dalla sua competenza ogni attività che precede la formazione e la consegna del ruolo, ed essendo demandata all'ente esattore esclusivamente la successiva fase di riscossione.

Chiedeva respingersi le richieste formulate nei suoi confronti con carico di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che il ricorso sia fondato, per quanto di ragione nei confronti del Comune di Latina.

I dati ritualmente acquisiti al fascicolo processuale danno conto di un tributo richiesto ampiamente dopo la scadenza del termine prescrizionale di cinque anni. Appare del tutto evidente, e come tale provato, che parte ricorrente abbia chiesto al Comune di Latina di dar conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione che

potessero legittimare la richiesta di pagamento del tributo.

Agli atti non è stata fornita tale prova. Non vi è dubbio che l'onere probatorio gravava a carico del Comune in quanto parte attore sostanziale nel presente processo tributario. Non pare difficile immaginare che la mancata costituzione in sede di riassunzione innanzi a questo Giudicante sia dovuta anche alla circostanza che il Comune si fosse reso conto della non perseguibilità dell'azione a difesa del proprio operato con verosimile esito positivo.

Non resta che riconoscere l'infondatezza della pretesa del Comune di Latina, con conseguente annullamento del ruolo e delle cartelle emesse per la sua riscossione. Dell'annullamento delle cartelle non deve peraltro rispondere l'Agenzia, che non poteva sindacare la richiesta di emissione dei titoli esecutivi.

Si ritiene che l'avvenuta costituzione del Comune di Latina nella prima fase processuale, e l'assoluta mancanza di giustificazione della sua assenza anche in questa sede, unita peraltro all'assenza di alcuna attività di autotutela pur tardiva, in alternativa ad una dovuta documentazione della regolarità del suo agire, legittimi la sua condanna a spese nei confronti del ricorrente, con liquidazione come da dispositivo. Sussistono invece le condizioni perché sia disposta la compensazione delle spese tra Parte ricorrente e Agenzia Entrate Riscossione, alla quale nessun addebito può essere contestato, e che pur è stata doverosamente chiamata in giudizio a garanzia delle ragioni della parte ricorrente.

Relativamente al rimborso, unitamente a diritti e spese, anche del contributo unificato versato da parte ricorrente, si ritiene opportuno precisare che la Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 18529 del 10.7.2019 (confermativa dell'indirizzo già affermato con le sentenze n. 29679/17 e n. 23830/15), ha ribadito che "In tema di spese processuali, [...] la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese [...]". A tale interpretazione questo Giudice ritiene di attenersi, ed in applicazione di essa dispone di conseguenza.

P.Q.M.

Ogni contraria azione, deduzione ed eccezione respinta, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella impugnata e gli atti ad essa prodromici. Condanna il Comune di Latina a rifondere alla parte ricorrente le spese di costituzione e patrocinio determinate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato. Dichiara interamente compensate le spese tra Parte ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Così deciso in Trento il 3 giugno 2024